

## Art. 10.

*Modifiche all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022*

1. In coerenza con quanto previsto dal decreto-legge n. 24 del 2022, richiamato in premessa, le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, in scadenza al 31 marzo 2022, sono prorogate al 30 aprile 2022.

## Art. 11.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui all'art. 1, nel limite massimo di 142 milioni di euro, all'art. 2, nel limite massimo di 54 milioni di euro, all'art. 5, nel limite massimo di 152 milioni di euro, della presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse stanziolate dall'art. 31, comma 4, del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022.

## Art. 12.

*Clausola di salvaguardia delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano*

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2022

*Il Capo del Dipartimento: CURCIO*

22A02151

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 24 marzo 2022.

**Modifiche del regolamento emittenti per l'adeguamento agli orientamenti ESMA34-39-992 in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA.** (Delibera n. 22274).

#### LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, con il quale è stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «TUF»);

Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Vista la direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione;

Visto il regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web;

Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;


Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;

Visti gli orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA34-39-992) del 5 novembre 2020;

Visto il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015, come da ultimo modificato dal provvedimento del 23 dicembre 2021;

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento emittenti»);

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni;



Considerata l'esigenza di uniformare la vigente disciplina contenuta nel regolamento emittenti ai citati orientamenti ESMA34-39-992 del 5 novembre 2020, avuto particolare riguardo a quanto previsto nell'orientamento n. 5 (Divulgazione del modello di commissione di *performance*);

Ritenuto non necessario sottoporre le modifiche al regolamento emittenti di cui alla presente delibera a una consultazione in forma pubblica in quanto le stesse rappresentano una mera riproposizione dei citati orientamenti ESMA;

Sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUF;

Delibera:

Art. 1.

*Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche*

1. Nella parte II, titolo I, capo III, sezione II, all'art. 15-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma:

«1-ter. Nel caso in cui sia previsto il pagamento di una commissione di incentivo (o di *performance*) anche in periodi di *performance* negativa, il KIID contiene un'esplicita avvertenza in ordine a tale circostanza. In linea con quanto previsto dall'art. 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 583/2010, il KIID contiene, altresì, tutte le informazioni, riportate in modo chiaro, necessarie per rappresentare l'esistenza della commissione di incentivo (o di *performance*), la base sulla quale la commissione viene addebitata e le circostanze in cui la commissione si applica. Se la commissione di incentivo (o di *performance*) è calcolata in base alla *performance* rispetto a un indice di riferimento, il KIID indica il nome del parametro di riferimento e la *performance* passata rispetto ad esso.»

Art. 2.

*Modifiche all'Allegato 1 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche*

1. Nell'Allegato 1 («Offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di titoli»), all'Allegato 1B («Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e relativi schemi»), schema 1 («Prospetto relativo a: (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare aperti/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE o della direttiva 2011/61/UE, e (ii) fondi comuni di investimento mobiliare aperti/Sicav di diritto UE rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE»), nella «Parte I del prospetto – caratteristiche del/i fondo/i oppure della Sicav e modalità di partecipazione», sezione C («Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime

fiscale)»), paragrafo 21. («Oneri a carico del sottoscrittore e oneri a carico del fondo/comparto»), il sotto paragrafo 21.2.1 («Oneri di gestione») è sostituito dal seguente:

«21.2.1 Oneri di gestione

Indicare in forma tabellare l'entità delle commissioni di gestione (c.d. di base) esemplificando le modalità di calcolo. Nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.

Indicare le eventuali commissioni di incentivo (o di *performance*) e il loro potenziale impatto sul rendimento dell'investimento, fornendo in maniera chiara tutte le informazioni necessarie a permettere agli investitori di comprendere correttamente il modello di commissione di incentivo (o di *performance*) e la metodologia di calcolo, indicandone i principali elementi con specifico riferimento ai parametri e alla data di pagamento della commissione stessa, e includendo una descrizione del metodo di calcolo.

Inserire esempi concreti di come la commissione di incentivo (o di *performance*) è calcolata, così da permettere agli investitori di comprendere meglio il modello di commissione di incentivo (o di *performance*), soprattutto laddove tale modello consente di applicare tale commissione anche in caso di *performance* negativa.


Nel caso in cui le commissioni di incentivo (o di *performance*) sono calcolate in base alla *performance* rispetto a un indice di riferimento, indicare il nome del parametro di riferimento e la *performance* passata rispetto ad esso.

Nel caso in cui un fondo gestito in relazione a un parametro di riferimento calcoli le commissioni di incentivo (o di *performance*) utilizzando un modello basato su un parametro di riferimento diverso ma coerente (caso previsto al paragrafo 26 degli orientamenti ESMA34-39-992 in materia di commissioni di *performance* degli OICVM e di alcuni tipi di FIA), spiegare la scelta del parametro di riferimento.

Con particolare riferimento ai fondi/comparti *feeder* esplicitare anche gli oneri addebitati al fondo *master*.

Qualora il fondo/comparto effettui operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto, riporto, prestito titoli o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli o *swap* a rendimento totale (cd. *total return swap*), come definiti nel regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, indicare la politica in materia di oneri e commissioni diretti e indiretti nonché i costi e le commissioni derivanti dalle menzionate operazioni che competono al gestore ovvero a terzi (quali *agent lender* etc., precisando se i terzi sono parti correlate al gestore), che possono essere detratti dal rendimento trasferito al fondo/comparto. Rinviare alla relazione annuale per informazioni dettagliate sui ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, sugli oneri e sulle commissioni diretti e indiretti sostenuti dal fondo/comparto.

Specificare, inoltre, l'identità del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonché se si tratta di soggetti collegati alla so-



cietà di gestione del fondo/comparto o al depositario. In alternativa rinviare alla relazione annuale per informazioni sull'identità del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonché se si tratta di soggetti collegati alla società di gestione del fondo/comparto o al depositario.»

### Art. 3.

#### Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il decimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le presenti modifiche al regolamento emittenti si applicano anche alle offerte in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente delibera. La documentazione d'offerta, come modificata ai sensi della presente delibera, deve essere aggiornata alla prima occasione utile e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2022.

Roma, 24 marzo 2022

Il Presidente: SAVONA

22A02062

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA DELLE ENTRATE

#### Elenco degli enti iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS

In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 34 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, si rende noto che è stato pubblicato sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate l'elenco degli enti iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al 22 novembre 2021, giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 dello stesso decreto.

Con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 dell'11 novembre 2021), il termine di cui all'art. 30 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, è stato individuato nel 23 novembre 2021.

Ciascun ente inserito nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, a partire dalla data di pubblicazione e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, potrà procedere al perfezionamento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) secondo le modalità stabilite dal citato art. 34 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106.

22A02085

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bisolvon».

*Estratto determina IP n. 241 del 15 marzo 2022*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BISOLVON «4 mg/5 ml oral solution» 250 ml dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA0540/180/001 aggiornato in PA23180/015/001 intestato alla società Sanofi-Aventis Ltd. T/A SANOFI, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland aggiornato in Opella Healthcare France SAS T/A Sanofi 82 Avenue Raspail 94250 Gentilly France e prodotto da Delpharm Reims S.A.S. 10 rue Colonel Charbonneaux 51100 Reims (Francia), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: «Bisolvon» - «4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore.

Codice A.I.C.: 049703010 (in base 10) 1H DU32 (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Composizione: 5 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: bromexina cloridrato 4 mg (equivalente a bromexina 3,65 mg);

eccipienti: Maltitolo liquido (E965), acido benzoico (E210), sucralosio (E955), aroma cioccolato, aroma ciliegia, levomentolo, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO).

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Bisolvon» - «4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore.

Codice A.I.C.: 049703010.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

#### Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Bisolvon» - «4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore.

Codice A.I.C.: 049703010.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

#### Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

